

REGOLAMENTO PER USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- ◆ TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI
- ◆ TITOLO II° CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI
- ◆ TITOLO III° CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
- ◆ TITOLO IV° TARIFFE
- ◆ TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

• ART.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

• ART.2 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

• ART.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti:

- "Tipo A"
- "Tipo B"
- "Tipo C"
- "Tipo D"
- "Tipo E"

Sono impianti comunali di "Tipo A" e di "Tipo B" quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Gli impianti sportivi di "Tipo A" a differenza di quelli di "Tipo B" sono individuabili in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata.

Gli altri impianti sportivi di "Tipo C" e "Tipo D" sono individuati come impianti minori o annessi agli Istituti scolastici del Comune.

Alla data di adozione del presente Regolamento si possono individuare i seguenti impianti:

“Tipo A”: **Stadio comunale** in via degli Sportivi, comprendente il piano terra degli spogliatoi, locale bar e tribune coperte e sottostante magazzino;

“Tipo B”: **Campo sportivo** in via Verdi con annesse strutture per uffici, magazzino e spogliatoi;

“Tipo C”: **Palestre comunali** annesse agli istituti scolastici Media ed Elementare e spogliatoi annessi

“Tipo D”: **Piastra polivalente** in via degli Sportivi comprendente anche il piano interrato degli spogliatoi.

“Tipo E” **Impianto Natatorio** in Via Verdi

• ART.4 DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

• ART.5 QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

Consiglio comunale

Giunta comunale

Commissione comunale dello sport di cui al regolamento comunale approvato con atto C.C. n. 47 del 10.09.2004

Responsabili dei servizi

• ART.6 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione

• ART.7 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta municipale:

individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dalla Giunta Comunale;
- determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- nomina della Commissione comunale così come previsto dal Regolamento delle commissioni comunali

- **ART.8 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE**

La Commissione comunale è organo propositivo, operante con le modalità previste nel Regolamento delle Commissioni comunali.

- **ART.9 COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO**

Spetta ai Responsabili di servizio:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi art.12 e 13 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta municipale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta municipale.

TITOLO II° CRITERI GENERALI PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART.10 CONCESSIONE IN USO

La concessione in uso riguarda esclusivamente gli impianti di "tipo B", "tipo C" e tipo "D".

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività sportiva e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o ai privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

- **ART.11 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 30 giugno, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti sportivi saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società o associazioni con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili, organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto, a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- enti di promozione sportiva;
- società non residenti.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo gli Istituti Scolastici, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione comunale il prospetto di

utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 15 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi dell'assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente o secondo gli accordi temporanei raggiunti e siglati con l'Amministrazione comunale.

Il dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio d'istituto, nel caso di palestre scolastiche e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente al 30 giugno e pertanto all'assegnazione annuale di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

• ART.12 MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza di R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari utilizzati
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

- ART.13 ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono approvati annualmente con delibera di Giunta comunale ed allegati alle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

- ART.14 DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

- ART.15 RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

- ART.16 SOSPENSIONE

Tutte le concessioni e convenzioni (titolo II[^] e titolo III[^]) previste nel presente regolamento possono essere in ogni caso sospese temporaneamente dall'Amministrazione comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune e/o dagli Istituti scolastici locali (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc....quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti e per ottemperare a compiti istituzionali dell'ente Comune.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione comunale o l'Istituto scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

- ART.17 REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.12, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, il responsabile di servizio ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

- ART.18 CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

- **ART.19 AGIBILITA' IMPIANTI**

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III° CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TIPO

- **ART.20 MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 267/2000.

Ai fini della gestione, gli impianti con possibilità di gestione indiretta sono:

“Tipo A”: stadio comunale in via degli Sportivi

“Tipo E” impianti natatori di via Verdi

- **ART.21 GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI TIPO “A”**

La gestione indiretta degli impianti può essere concessa a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, enti non commerciali e associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta comunale definisce con proprio atto le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che svolgono attività per disabili;
- società che svolgono attività giovanile;
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

La Giunta comunale definisce altresì l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra il Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore e garantita da adeguata apposita fideiussione a favore del Comune fissata dalla G.C. su proposta del responsabile del servizio tecnico comunale) e straordinaria (a carico del Comune).

La durata della concessione è di norma biennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 1, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

- **Art. 22 GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI TIPO “E”**

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di tipo “E” viene realizzata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà prevedere:

- Clausole per la fruibilità da parte della scuole e dei gest;
- Pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- Riserva per attività sportive e sociali promosse e /o patrocinate dall'Amministrazione
- Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- La individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- La durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione.

• ART.23 CONTABILITA' E RENDICONTO

Per gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

• ART.24 REVOCA CONCESSIONE

La concessione in gestione degli impianti sportivi di cui all'art.20 è revocata dall'Amministrazione comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il comportamento della società o di uno dei suoi tesserati risultasse altamente lesivo della dignità e della disciplina sportiva o recasse grave danno all'immagine e alla reputazione del Comune di Rudiano;
- le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc...quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione straordinaria degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione.

Per le sospensioni nulla è dovuto al Comune.

• ART. 25 CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

La durata della concessione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO IV° TARIFFE

• ART.26 DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate dalla Giunta comunale.

Le tariffe possono essere:

orarie (ad es. per gli allenamenti)

a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare o manifestazioni).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto, alle tipologie di utilizzo e per soggetti.

- **ART.27 MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti determinata dalla G.C..

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere la presentazione di polizza fidejussoria o cauzione.

- **28 USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole presenti sul territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- **ART.29 RINVII**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia:

- a l T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267 del 18.08.2000 per la gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e L. 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L.91/81 per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

- **ART.30 NORME TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.

E' facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Regolamento approvato con delibera del C.C. N. 48 del 27.09.2005, divenuto esecutivo il 25.10.2005

Addì 21.11.2005

Il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe De Giorgis

Il presente regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per n. 15 gg. consecutivi dal 31.10.05 al 15.11.2005

Addì 21.11.2005

Il Segretario comunale: De Giorgis dott. Giuseppe
